Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 12 luglio 1926** — **Numero 159**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

III Esposizione internazionale, in Bagni di Montecatini.

Con decreto 22 giugno 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo al registro n. 8 Finanze, foglio n. 391, il comune di Bagni di Montecatini è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la III Esposizione internazionale che avrà luogo a Bagni di Montecatini dal 27 giugno al 31 ottobre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1460.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1153.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1461.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1149.

Disposizioni complementari, integrative e regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
Vista la legge 13 luglio 1910, n. 431, che provvede al riordinamento della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543, recante modificazioni alle leggi sulla Cassa depositi e prestiti;
Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e libro III, parte sesta;
Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che approva il regolamento per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 113, contenente disposizioni per il pagamento delle rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1473, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 298, concernente gli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116, che riforma le leggi degli Istituti di previdenza;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, che stabilisce le norme per la liquidazione della pensione agli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto il 70° anno di età;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, riguardante la riscossione dei contributi per la Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 37 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, con cui si concede anche la facoltà di introdurre nell'ordinamento stesso le disposizioni complementari ed integrative ritenute necessarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite disposizioni complementari, integrative e regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, insieme alle norme per la determinazione del premio di riscatto ed alla tabella *C*, alligate al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 43. — COOP

Diposizioni complementari, integrative e regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge* 19 *aprile* 1925, *n.* 561, *concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

TITOLO I.

Amministrazione della Cassa di previdenza, contabilità e bilancio di previsione.

Art. 1.

(Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 1 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 1 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le

sono affidati; ne amministra il patrimonio, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento delle pensioni, delle indennità e dei capitali risultanti dai versamenti volontarii.

Art. 2.

(Art. 3, legge 17 maggio 1863, n. 1270; art. 8 legge 8 luglio 1897, n. 252; art. 30 legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 8 legge 19 luglio 1906, n. 364; art. 18 leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755; art. 1 e 2 legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543; testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I art. 2 e libro III, parte VI, art. 1; art. 2 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse della Cassa di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e quelle riguardanti la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio della Cassa di previdenza.

Il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

(Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 3 decreto Luogotenenziale gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente nel mese di ottobre dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro delle finanze.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti da apportare al bilancio predetto nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

(Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543; art. 1 e 6 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 4 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, rappresentante della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa di previdenza, questa viene provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi del risparmio postale.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Cassa di previdenza successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo art. 9 nell'interesse della Cassa di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato come se l'anno fosse di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art 5.

(Art. 5, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Presso ogni sezione di tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale, con la denominazione *Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari*, per la riscossione dei contributi e delle altre entrate della Cassa medesima, che debbono essere concentrati nella tesoreria centrale con le modalità di cui all'articolo 27.

Le sezioni di tesoreria provinciale esplicano la loro funzione anche per ciò che riguarda la gestione della Cassa di previdenza.

Art. 6.

(Art. 6, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 6 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

I beni immobili che pervengano alla Cassa di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gl'incanti sono tenuti presso l'intendenza di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro delle finanze l'approvazione dei contratti.

Art. 7.

(Art. 6, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 7 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

I beni mobili infruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

(Art. 6, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; articolo 8 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Per l'amministrazione provvisoria dei beni, di cui è prescritta l'alienazione, si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'amministrazione del demanio.

I detti contabili devono versare le somme riscosse, nei termini prescritti per il versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

(Art. 6, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; articolo 9 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

I fondi della Cassa di previdenza, costituiti a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e dai capitali comunque versati e precedentemente accumulati nei conti individuali degli iscritti, sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza fa normalmente ogni trimestre le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel trimestre successivo.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza:

1° in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

2° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da intestarsi alla Cassa di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo alla Cassa di previdenza nel conto corrente di cui all'art. 4.

Art. 10.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1917, n. 754; testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 2 libro I, e art 20 libro III, parte VI; art. 26, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n 561).

Nel Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza interverrà, con voto deliberativo, un funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto di

grado non inferiore al sesto, designato dal Ministero stesso tra quelli addetti alla Divisione del personale degli ufficiali giudiziarii.
La disposizione del presente articolo si applicherà con decorrenza dal 1° novembre 1926.

Art. 11.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; articoli 1 e 20, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 10 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Le spese di personale e di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa di previdenza e la spesa per la medaglia di presenza al funzionario, che per delegazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto interviene nel Consiglio di amministrazione, e parte di quella per il personale di segreteria del Consiglio sono a carico della Cassa stessa.

Art. 12.

(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 25 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 39 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968; articoli 10 e 73 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al Ministero della giustizia e degli affari di culto le modificazioni giudicate opportune da introdursi nella legge e nel regolamento per il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziarii.
Fanno parte di tale commissione un funzionario del Ministero della giustizia e degli affari di culto, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, e due ufficiali giudiziari, tutti designati dal predetto Ministero della giustizia.

Art. 13.

(Art. 1 legge 18 giugno 1911, n. 543; articolo 1 e 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 11, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il rendiconto della Cassa di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento, in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
I conti giudiziali della tesoreria provinciale e del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, concernenti la speciale gestione della Cassa di previdenza, sono sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 14.

(Art. 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 12 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nelle situazioni periodiche dell'amministrazione stessa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione della Cassa di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.
La relazione annuale viene comunicata al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 15.

(Art. 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; articolo 13 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente decreto si osservano, per l'amministrazione della Cassa di previdenza e in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

Iscrizione alla Cassa di previdenza e contributi.

Art. 16

(Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 3 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 14 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI)

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari in servizio.

Il contributo personale degli ufficiali giudiziari è dovuto in ragione di lire 600 annue; esso è ridotto alla metà durante l'aspettativa concessa per motivi di salute, e non è corrisposto dall'iscritto durante quella concessa per ragioni di famiglia e durante il periodo di sospensione dalle funzioni.

Art. 17.

Il contributo dello Stato alla Cassa di previdenza è dovuto in ragione di lire 600 annue per ogni posto di ufficiale giudiziario stabilito dalla tabella organica, nonchè per ciascun ufficiale giudiziario, che presti servizio in soprannumero e che ecceda il numero complessivo dei posti vacanti in pianta organica.
Lo Stato è tenuto anche al pagamento dell'intero contributo personale dell'ufficiale giudiziario durante l'aspettativa a lui concessa per ragioni di famiglia e durante la sospensione dalle funzioni, e deve corrisponderlo, nella misura della metà, durante l'aspettativa concessa per motivi di salute.
Tale contributo è versato in due rate semestrali, nel gennaio e nel luglio di ciascun anno, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, prelevandolo dai fondi stanziati nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 18.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito un registro generale, in cui è presa nota distintamente per ogni ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza, di tutti gli atti di stato civile, nonchè di tutti quelli relativi a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio od altro, che valgano a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.
L'originale e la copia autentica di tutti gli atti, di cui è stata presa nota nel registro generale, si devono conservare nel fascicolo personale di ciascun iscritto.
Nel registro stesso è presa anche nota delle pensioni e delle indennità conferite, nonchè delle deliberazioni, con le quali il Consiglio d'amministrazione non abbia accolte le relative domande.
Quando un ufficiale giudiziario venga trasferito da uno ad un altro distretto, viene trasmesso alla corte di appello competente un estratto del registro anzidetto per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario medesimo, ed il fascicolo personale con tutti gli atti in esso raccolti; la cancelleria ricevente trascrive l'estratto ricevuto nel suo registro con tutte le annotazioni relative e conserva il fascicolo.
Il Ministero della giustizia e degli affari di culto e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvedono, a mezzo di funzionari all'uopo adibiti, ad esercitare un'assidua sorveglianza per accertarsi della regolare tenuta del registro anzidetto e dei fascicoli personali, nonchè ad assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza.

TITOLO III.

Riscossione dei contributi.

Art. 19.

Il contributo personale degli ufficiali giudiziari deve essere versato al locale ricevitore del registro a rate bimestrali di lire 100 ciascuna entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
Scaduto tale termine gli ufficiali giudiziari sono sottoposti alla multa del 5 % sulla rata non pagata.

Art. 20

La cancelleria della corte di appello compila nel mese di gennaio di ogni anno, secondo le istruzioni e i modelli stabiliti dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, l'elenco generale di tutti gli ufficiali giudiziari assegnati agli uffici dipendenti, comprendendovi i contributi da versarsi da ciascun ufficiale giudiziario.
Entro lo stesso mese di gennaio la cancelleria suddetta trasmette copia di tale elenco alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e provvede in pari tempo ad inviare, in piego raccomandato, i corrispondenti estratti o ruoli alle intendenze di finanza della circoscrizione.
La intendenza di finanza rende esecutivo il ruolo, ne compila gli estratti da inviarsi ai singoli ricevitori del registro delegati a ricevere i contributi dei singoli ufficiali giudiziari e trasmette il ruolo alla delegazione del tesoro per la riscossione.

Art. 21.

La delegazione del tesoro, ricevuto il ruolo dall'intendenza di finanza, rilascia la dichiarazione di ricevuta sul modulo prescritto e lo trasmette immediatamente alla Cassa di previdenza.

Art. 22.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza verifica che negli elenchi siano indicati tutti gli ufficiali giudiziari, anche in soprannumero, e che eccedano il numero complessivo dei posti vacanti in pianta organica, e, quando trovi qualche omissione od errore, dispone per le conseguenti rettifiche nei modi determinati dall'art. 23.

Art. 23.

Quando occorra fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati per aggiunta di nuovi iscritti, si provvede con elenchi suppletivi, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e per i ruoli generali di cui agli articoli 20 e 21.

Alle modificazioni, invece, per diminuzione di contributi in conseguenza di cessazione dal servizio, per aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o per sospensioni dalle funzioni si provvede mediante fogli di detrazione, che la cancelleria della corte di appello compila e trasmette a mezzo delle intendenze di finanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quale pel rimborso delle somme relative emetterà mandati diretti o commutabili in quietanza di entrata, salvo quanto è disposto dal successivo art. 74.

Art. 24.

Dopo approvato l'elenco generale, in caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario da uno ad altro ufficio dipendente dalla stessa o da altra corte di appello, e dalla stessa o da altra provincia, il ruolo relativo, già passato in riscossione, non subirà durante l'anno alcuna modificazione.

La cancelleria della corte di appello, dopo aver preso nota nell'elenco generale dell'avvenuto trasferimento, ne darà subito comunicazione all'intendenza di finanza, a cui fu inviato l'estratto dell'elenco generale, o ruolo, perchè ne renda consapevole la delegazione del tesoro. Nello stesso tempo ne darà avviso all'ufficio del registro, il quale trasmetterà il relativo conto al ricevitore del registro della nuova residenza, che dovrà provvedere alla riscossione dei contributi rimasti da pagare durante l'anno in corso. Per tale riscossione rilascerà la relativa quietanza distaccandola, non dal bollettario di contabilità speciale degli ufficiali giudiziari, ma da quello delle riscossioni ordinarie mod. 72-*A* e i versamenti bimestrali saranno effettuati con vaglia di servizio sulla sezione di R. tesoreria, ove trovasi il relativo ruolo, tenendo presente le norme di cui agli articoli 25 e 26.

Il vaglia predetto, con le distinte mod. 7, sarà trasmesso direttamente alla competente intendenza di finanza, dandone avviso alla cancelleria della corte di appello da cui dipende l'ufficiale giudiziario.

Qualora il trasferimento sia avvenuto in un ufficio dipendente da altra corte di appello, questa provvederà ad includerlo nell'elenco generale dell'anno successivo a quello dell'avvenuto trasferimento.

Art. 25.

Il ricevitore del registro, delegato alla riscossione sia dei contributi che dei premi di riscatto degli ufficiali giudiziari, per ogni versamento deve compilare la distinta mod. 7, nella quale sono comprese anche le eventuali multe, deve rilasciarne apposita ricevuta di contabilità speciale mod. 8 all'ufficiale giudiziario e deve nello stesso tempo darne avviso alla competente cancelleria agli effetti delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

Art. 26.

Entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, i ricevitori del registro versano le somme riscosse alla sezione di R. tesoreria: il vaglia relativo con, a corredo, le distinte mod. 7 viene rimesso alle intendenze di finanza, le quali, dopo gli opportuni controlli, trasmettono tanto il vaglia quanto le relative distinte mod. 7 alle sezioni di R. tesoreria.

Art. 27.

La delegazione del tesoro provvede ad annotare i singoli versamenti nel ruolo, trattiene le distinte mod. 7, compila l'elenco dei debitori morosi e lo rimette in doppio esemplare alla intendenza di finanza.

La sezione di R. tesoreria rilascia le quietanze agli uffici del registro in corrispondenza dei versamenti eseguiti; la stessa sezione, entro i primi 12 giorni dei mesi indicati negli articoli 19 e 26, converte tutte le somme riscosse per contributi, multe e premi di riscatto in un solo vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, indicando chiaramente nell'oggetto che il vaglia riguarda la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, e trasmette subito il vaglia stesso alla Direzione generale della predetta Cassa.

Per i versamenti volontari e le altre eventuali entrate della Cassa di previdenza dovranno emettersi distinti vaglia del tesoro nel giorno stesso delle riscossioni.

Art. 28.

L'intendenza di finanza, ricevuto l'elenco dei debitori morosi, invita l'ufficiale giudiziario inadempiente a versare le somme dovute. Qualora non si ottemperi all'invito, l'intendenza stessa ne darà avviso entro 15 giorni alla competente autorità giudiziaria pei provvedimenti opportuni e darà ordine al ricevitore del registro di trattenere l'importo del debito, compresa la prescritta multa, sulle somme di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

L'elenco dei debitori morosi sarà trasmesso alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 15 dei mesi indicati negli articoli 19 e 26.

Art. 29.

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le delegazioni del tesoro sulla base delle matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano, in unico esemplare, la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di R. tesoreria, in confronto del carico assunto per contributi od altri cespiti di entrata.

In tale situazione devono essere indicate le somme riscosse anticipatamente od in più a titolo di contributi, e quelle accertate all'atto della riscossione durante il semestre per multe, per depositi volontari e per altri titoli.

Entro i primi 15 giorni dei mesi di gennaio e luglio le intendenze inviano la situazione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Tutto il movimento dei contributi, dei relativi accessori delle altre entrate, compresi i versamenti volontari, e dei residui attivi e passivi deve essere tenuto in evidenza presso le delegazioni del tesoro in apposito registro, tanto per il carico quanto per il discarico.

Art. 30.

Dei versamenti volontari, che l'ufficiale giudiziario iscritto, o altri a suo favore, dichiari di volere eseguire ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è presa nota nell'elenco generale presso le cancellerie delle corti di appello come pure nelle apposite colonne dell'estratto o ruolo.

I versamenti volontari possono effettuarsi presso l'ufficio del registro, o direttamente alla sezione di R. tesoreria provinciale o anche a mezzo di vaglia ordinario, intestato alla sezione della tesoreria stessa.

In ogni caso deve essere rilasciata a nome dell'interessato la relativa quietanza di contabilità speciale, la quale viene trasmessa alla cancelleria della corte d'appello per la prescritta annotazione nell'elenco generale e per la consegna all'interessato a mezzo dell'intendenza di finanza.

La sezione di R. tesoreria deve trasmettere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'apposito vaglia e la ricevuta di carico, nella quale saranno indicati gli estremi delle quietanze rilasciate.

Art. 31.

Il giorno 15 gennaio di ogni anno le delegazioni del tesoro restituiscono alle intendenze di finanza l'estratto di ruolo di cui all'art. 20, debitamente annotato insieme alle distinte mod. 7 dei versamenti relativi a ciascun ufficiale giudiziario.

L'intendenza di finanza, riscontrata la regolarità delle annotazioni, rimette l'estratto stesso e le relative distinte alla competente cancelleria della corte di appello, la quale, riportato nell'elenco generale i versamenti eseguiti nell'anno da parte di tutti gli ufficiali giudiziari della sua circoscrizione, trasmette l'elenco stesso, non

oltre il 15 febbraio, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, trattenendo presso di sè le distinte mod. 7 a giustificazione delle annotazioni stesse.

Qualora il ruolo non risulti estinto, le delegazioni del tesoro faranno lo stralcio degli articoli dei contributi non versati, riportandolo sull'apposito modello 5-ter e prendendone nota nel ruolo stesso.

Il suddetto modello (che deve corrisp[illegible] l'elenco dei debitori morosi del mese di gennaio), sarà trasmesso insieme alle distinte mod. 7, appena le partite ivi indicate risulteranno estinte, all'intendenza di finanza, che ne curerà l'invio alla competente cancelleria della corte di appello, la quale, a sua volta, lo rimetterà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari).

Art. 32.

(Art. 5 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; articoli 25 e 33 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI; articoli 3 e 31 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561).

La riscossione dei contributi e delle multe, fatta eccezione per quelli dovuti dallo Stato, è sottoposta alla vigilanza delle intendenze di finanza, le quali, nei casi di morosità, devono riferirne al capo dell'ufficio giudiziario per i provvedimenti amministrativi e disciplinari del caso.

Art. 33.

I contributi da pagarsi dallo Stato sono versati il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno a rate semestrali anticipate.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina l'ammontare di ciascuna rata in base agli elenchi generali, che trasmettono le cancellerie delle corti di appello.

Entro il mese di luglio di ogni esercizio finanziario dello Stato la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza cura l'introito del sussidio di un milione iscritto a favore della Cassa di previdenza nel bilancio passivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

L'ammontare delle quote per integrazione delle pensioni a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto, pagate direttamente dalla Cassa di previdenza, sarà rimborsato alla stessa, a semestre maturato, in base a speciale richiesta della suddetta Cassa.

Art. 34.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto, invece di corrispondere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza le somme annuali dovute per la integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari, liquidate a norma del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e del presente decreto, ha la facoltà di corrispondere alla stessa i capitali corrispondenti, calcolati in base alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, versandone il relativo importo complessivo con i relativi interessi composti al saggio legale in più esercizi finanziari sulle somme stanziate in bilancio nell'apposito capitolo e sulle eventuali economie degli altri capitoli destinati a tale personale.

TITOLO IV.

Riscatto e pagamento del relativo premio.

Art. 35.

Agli ufficiali giudiziari, già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa ed all'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675, e iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza dal 1° gennaio 1924, ma che siano in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, o che abbiano cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1924 senza avere usufruito dei benefici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, è concesso il riconoscimento degli ultimi anni di servizio prestati anteriormente al 1° gennaio 1924 sino al limite di anni 18.

Il premio di riscatto, relativo a tale riconoscimento, è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, ridotto del 40 per cento, per un periodo di tempo uguale a quello riconosciuto, e determinato secondo le norme allegate al presente decreto.

L'intero premio per tale riconoscimento sarà corrisposto dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, insieme agli interessi composti al saggio legale a decorrere dal 1° gennaio 1924 sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 36.

Agli ufficiali giudiziari di cui all'articolo precedente è data facoltà di riscattare non più di 5 anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno.

Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Il premio di riscatto, a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo, è determinato nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 35.

Art. 37.

L'ufficiale giudiziario, che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 36, dovrà presentare domanda di riscatto al primo presidente della corte di appello, da cui dipende, il quale la trasmetterà, munita di autenticazione, alla Direzione generale dela Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Tale domanda è sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonchè della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalità stabilite per il riscatto stesso dall'art. 38.

Art. 38.

L'ufficiale giudiziario, che si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma dell'art. 36, può versare il premio di riscatto in una sola volta, ovvero chiedere che la somma corrispondente sia trasformata in base alla tabella *C*, allegata al presente decreto, in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattato.

L'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio, o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione sia divenuta definitiva, decade dalla ottenuta concessione.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dall'ufficiale giudiziario, che abbia ottenuto di pagare ratealmente, sarà compreso separatamente nell'elenco dei contributi e versato secondo le norme di cui all'art. 19.

Per tale riscossione sarà provveduto pel primo anno con l'emissione di apposito elenco suppletivo che sarà passato in riscossione con le norme di cui agli articoli 20 e 23.

Art. 39.

L'ufficiale giudiziario, che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui all'articolo 38, ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella *C*, allegata al presente decreto, o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B*, allegata al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, corrispondente al valore capitale predetto.

All'ufficiale giudiziario che lasci il servizio con diritto alla liquidazione della indennità di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, verrà trattenuto sulla indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte dell'ufficiale giudiziario prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; ma se l'ufficiale giudiziario sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto all'assegno dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma del terzo

comma dell'articolo 38 e, ove essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

TITOLO V.

Computo dei servizi per la liquidazione degli assegni di riposo. Cumuli.

SEZIONE I.

Servizio prestato come ufficiale giudiziario.

Art. 40.

(Art. 31 testo unico 17 giugno 1915, n. 968; art. 43 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Sono calcolati utili agli effetti della liquidazione degli assegni di riposo i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari assunti dopo il 12 dicembre 1907 ed iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza.

Per gli ufficiali giudiziari, invece, con servizi anteriori alla data predetta vengono valutati:

1° i servizi medesimi, per un periodo di tempo non superiore a quindici anni, per i quali venne pagato il corrispondente premio di riscatto, a norma dell'art. 27 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI;

2° i servizi prestati posteriormente all'iscrizione alla Cassa.

Per gli ufficiali giudiziari, invece, iscritti obbligatoriamente in attuazione del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 vengono valutati:

1° i servizi riconosciuti e riscattati a norma degli articoli 35 e 36;

2° i servizi prestati posteriormente all'iscrizione obbligatoria alla Cassa.

Per il computo dei servizi anzidetti sono necessari: la nomina regolare in conformità delle relative disposizioni ed il pagamento dei contributi imposti dalla legge.

Il tempo trascorso in stato di sospensione in seguito a procedimento penale, posteriormente all'attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201, è valutato per intero, purchè la sospensione stessa venga revocata e vi sia, prima della cessazione del servizio, il pagamento del contributo dovuto.

Il tempo passato dall'ufficiale giudiziario in aspettativa per infermità viene valutato per metà, contro pagamento della metà del contributo stabilito dall'art. 32 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è valutato.

Art. 41.

Il quarto comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è sostituito dal seguente:

Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura dell'indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo, in base a cui è stato determinato l'assegno.

Art. 42.

Il cumulo dei servizi prestati da un ufficiale giudiziario, anche alternativamente, ha luogo qualunque sia il tempo in cui tale servizio sia stato prestato, purchè l'ufficiale giudiziario sia stato nominato regolarmente ed abbia pagato i relativi contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 43.

(Articoli 3 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675; art. 43, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI, articoli 46 e 47 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561).

Agli effetti del raggiungimento del diritto agli assegni stabiliti, nei diversi casi, dalla legge, per gli ufficiali giudiziari iscritti obbligatoriamente vengono anche valutati i servizi eventualmente prestati dal 12 dicembre 1907, data di promulgazione della legge istitutiva della Cassa, al 1° gennaio 1908, data di attuazione della legge stessa; come pure per gli ufficiali giudiziari iscritti facoltativamente viene tenuto conto, oltre ai servizi riconosciuti o riscattati, anche di tutti i servizi prestati prima della iscrizione.

Agli stessi effetti viene anche tenuto conto, per gli ufficiali giudiziari iscritti facoltativamente in base alle disposizioni della legge 2 luglio 1912, n. 675, dei servizi prestati dal 1° gennaio 1908 alla data d'iscrizione senza pagamento del corrispondente contributo.

Agli iscritti obbligatoriamente dal 1° gennaio 1924 vengono valutati agli stessi effetti, oltre i servizi riconosciuti e riscattati, anche quelli prestati dalla data della loro nomina ad ufficiale giudiziario.

Art. 44.

L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione e che riprenda servizio, qualora intenda cumulare il nuovo servizio con quello prestato precedentemente alla liquidazione dell'assegno, deve far pervenire direttamente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, entro due anni dalla riassunzione in servizio, apposita domanda per essere ammesso alla rifusione delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione. Dette somme potranno essere versate in una sola volta, coi relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione dell'assegno, ovvero a rate mensili con l'aggiunta degli interessi scalari al saggio legale.

In questo secondo caso il pagamento dovrà eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 37 e il versamento verrà eseguito con la modalità di cui agli articoli 19 e 38 e con l'applicazione della tabella *C*, allegata al presente decreto.

Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di aver estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

Art. 45.

(Art. 5 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561).

A richiesta dell'ufficiale giudiziario, che abbia i requisiti per liquidare la pensione, si può convertire, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella *B* annessa al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, tutto o parte del capitale accumulato coi versamenti volontari, di cui all'art. 5 del suddetto R. decreto-legge, in assegno vitalizio, da aggiungere alla pensione anzidetta.

Tale assegno supplementare non è riversibile a favore della vedova e degli orfani degli ufficiali giudiziari.

Art. 46.

I versamenti volontari, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, vengono accreditati in appositi conti individuali e annualmente capitalizzati con gli interessi al saggio della tabella per la liquidazione dell'assegno di riposo.

Gli interessi saranno computati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato fatto il versamento, fatta eccezione per quelli di cui al secondo comma dell'articolo 45 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, gli interessi dei quali verranno accreditati dal 1° settembre 1925.

Per i conti individuali, che debbano chiudersi nel corso dell'anno, saranno accreditati gli interessi fino a tutto il mese precedente a quello della cessazione dal servizio.

SEZIONE II.

Servizi cumulabili con quello prestato come ufficiale giudiziario.

Art. 47.

(Art. 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382; art. 44 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

L'art. 15 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è sostituito dal seguente:

Sono cumulabili agli effetti della indennità e della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; al conferimento provvede l'ultimo Istituto, presso il quale l'ufficiale giudiziario è stato iscritto.

Nel caso che vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti, di cui al comma precedente, è ammesso altresì il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, o alle Casse o Istituti o fondi spe-

ciali, che provvedono al trattamento di quiescenza, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza, che provvede al trattamento di assegni della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.

L'indennità o la pensione complessiva, nei casi di cui ai due commi precedenti, è rappresentata dalla somma delle quote d'indennità o di pensione, liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza in base alle norme speciali degli Istituti medesimi tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e viene pagata dall'Istituto che provvede al conferimento.

La pensione complessiva non potrà mai essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo, stabilito per l'Istituto che la conferisce.

Gli altri Istituti di previdenza, cui spetta la liquidazione delle indennità o della pensione, verseranno all'Istituto, che provvede al conferimento, le rispettive quote di indennità o la riserva matematica corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi.

Nel caso che vi siano quote da porsi a carico degli Enti, l'intera indennità o l'intera pensione viene del pari pagata dall'Istituto, che provvede al conferimento, il quale si rivarrà sugli Enti medesimi per le quote da essi dovute.

Nessun conferimento d'indennità o di pensione potrà essere fatto se non vi sia stata iscrizione, per almeno dieci anni complessivamente, agli Istituti predetti e agli Enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, o alle Casse o Istituti o fondi speciali, di cui al secondo comma del presente articolo, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi di ciascun Istituto di previdenza.

E' pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza col versamento del capitale accumulato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi dei servizi prestati con iscrizioni all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.

Art. 48.

Nei casi di cui all'art. 47, se l'ufficiale giudiziario, o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati ad uno o più degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguita l'indennità o la pensione da parte di uno o più degli Istituti predetti, il cumulo non può essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate all'Istituto, che ha conferita l'indennità o la pensione, le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o delle indennità in vigore per l'Istituto stesso.

TITOLO VI.

Condizioni necessarie per la liquidazione degli assegni di riposo.

Art. 49.

(Articoli 15 e 20 legge 12 dicembre 1907, n. 754; articoli 16 e 22 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 42 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il diritto al conseguimento della indennità, nei casi previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, s'intende acquisito per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa che abbiano un servizio non minore di 10 anni compiuti ed abbiano contribuito alla Cassa per un uguale periodo di tempo.

A costituire il decennio richiesto valgono, oltre i periodi di servizio con iscrizione, anche quelli riconosciuti o riscattati ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto, e i periodi di iscrizione ad altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti giusta il disposto dell'articolo 40, e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, o alle Casse o Istituti o fondi speciali di cui al secondo comma dell'art. 47.

Art. 50.

(Articoli 9 e 11 legge 12 dicembre 1907, n. 754; articoli 10, 12 e 22 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 42 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il diritto al conseguimento della pensione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, s'intende acquisito per gli ufficiali giudiziari, che abbiano contribuito alla Cassa per almeno 10 anni compiuti, tenuto conto del disposto dell'articolo precedente, e abbiano raggiunto gli anni 24, mesi 6 e giorni uno di servizio, computabili in anni 25 nel caso previsto dalla lettera *a*) del suddetto articolo, oppure anni 19, mesi 6 e giorni uno, computabili in anni 20 nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso.

Il diritto al conseguimento della pensione di cui all'art. 10 lettera *d*) del predetto R. decreto-legge s'intende acquisito, qualunque sia la durata del servizio, per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, purchè provino, nei modi di cui al successivo articolo 59, di essere divenuti inabili a prestare ulteriore servizio per ferite o per altra lesione traumatica riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni.

Art. 51.

All'ufficiale giudiziario dispensato dal servizio pel disposto degli articoli 122 e 123 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, compete il trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 8, oppure dall'art. 10 lettera *b*) del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, quando si trovi nelle condizioni ivi stabilite.

TITOLO VII.

Documenti richiesti per la liquidazione degli assegni.

Art. 52.

(Articoli 45 e 55 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di aver diritto all'indennità o alla pensione, debbono fare domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della corte di appello, da cui dipendeva l'ufficiale giudiziario stesso.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome e la paternità, la qualità e la residenza dei richiedenti; deve essere sottoscritta dai medesimi, o da chi ne ha la legale rappresentanza, e deve contenere l'indicazione del luogo dove l'interessato intende riscuotere l'assegno.

Nella suddetta domanda, qualora l'ufficiale giudiziario abbia fatto versamenti volontari, dovrà dichiarare se intenda ottenere la restituzione del capitale accumulato con gli interessi composti, ovvero la trasformazione del capitale stesso in assegno vitalizio.

Tutti i documenti da allegarsi alla domanda suddetta debbono essere rilasciati dalle competenti autorità in esenzione da bollo.

Art. 53.

La cancelleria della corte di appello, ricevuta la domanda per la liquidazione della indennità o della pensione, deve segnare sulla stessa la data della presentazione, dandone immediato avviso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e dopo essersi accertata, con la massima sollecitudine, se la domanda sia stata corredata in forma legale di tutti i documenti richiesti e se questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 18 del presente decreto, deve inviarla alla Direzione generale stessa con i documenti, le notizie e le osservazioni, che fossero giudicate opportune, unendovi copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario che chiede l'assegno.

Art. 54.

(Art. 48, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917 libro III, parte VI).

Alla domanda dell'ufficiale giudiziario pel conseguimento della indennità o della pensione, devono essere uniti i seguenti documenti:

1° copia integrale, o estratto, dell'atto di nascita;

2° stato di servizio compilato sul modulo a stampa fornito dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con l'attestazione del primo presidente della Corte di appello che esso è conforme all'originale esistente nell'archivio della Corte stessa, e che nella carriera dell'ufficiale giudiziario non si verificarono altre interruzioni di servizio oltre quelle ivi esattamente indicate con le date di inizio e di cessazione del provvedimento;

3° copia del decreto di cessazione dal servizio;

4° copia del foglio matricolare militare nel caso in cui l'ufficiale giudiziario richieda il computo delle campagne di guerra ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

5° elenco dei proventi percetti nell'ultimo triennio di servizio, computato dalla data di cessazione, e il certificato della cancelleria della corte di appello attestante il versamento dei contributi dovuti relativamente all'ultimo anno di servizio.

Art. 55.

L'ufficiale giudiziario che chieda la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 8 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, per infermità, oppure la liquidazione della pensione minima d'invalidità ai sensi dell'art. 10, lettera *c*) dello stesso R. decreto-legge, insieme alla domanda ed ai documenti richiesti dall'articolo 54 deve anche produrre un certificato medico rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 59.

Negli altri casi previsti dal predetto articolo 8 e dall'articolo 51 del presente decreto per la liquidazione dell'indennità o della pensione basta produrre, insieme alla domanda ed ai documenti richiesti, la copia del decreto di cessazione dal servizio emesso dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 56.

Alla domanda della vedova di un ufficiale giudiziario, morto in attività di servizio, pel conseguimento dell'assegno ad essa spettante, oltre ai documenti richiesti dall'articolo 54 per la liquidazione a favore dell'ufficiale giudiziario che cessa dal servizio, con esclusione di quello segnato al n. 3 dello stesso articolo, devono essere uniti i seguenti documenti:

1° copia integrale, o estratto, dell'atto di nascita della vedova e degli orfani minorenni, qualora ve ne siano;

2° copia integrale, o estratto, dell'atto di matrimonio;

3° copia integrale, o estratto, dell'atto di morte dell'ufficiale giudiziario;

4° copia dell'atto notorio di stato di famiglia e di convivenza dei coniugi, ricevuto dal sindaco oppure dal cancelliere della pretura del mandamento, a norma dell'art. 5 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366. Dall'atto notorio deve risultare se fu, o non, pronunziata contro la vedova sentenza di separazione personale per sua colpa, e, quando fosse stata pronunziata, se fu resa definitiva, e se posteriormente alla separazione i coniugi convivessero insieme, se vi sono orfani di precedenti matrimoni, se la vedova abbia, o non, la legale rappresentanza degli orfani e se le orfane minorenni conservino lo stato libero. La copia di tale atto, se rilasciata dal sindaco, deve essere vistata dal prefetto; se è rilasciata dalla cancelleria della pretura, deve essere vistata dal pretore.

Se l'ufficiale giudiziario fece versamenti volontari, per ottenerne il pagamento, gli eredi dovranno allegare alla domanda i documenti redatti in carta da bollo in conformità del regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle quote di pensione e delle indennità cadute in successione, cioè:

1° copia integrale, o estratto, dell'atto di morte;

2° copia dell'atto notorio rilasciata dalla cancelleria della pretura competente per determinare gli eredi del *de cujus*, se trattasi di somma superiore alle L. 500; tale atto può essere rilasciato dal sindaco se l'importo della somma non eccede quella suddetta;

3° copia del testamento se esiste;

4° copia dei decreti di cui agli articoli 224 e 225 del Codice civile, se vi sono minori.

Art. 57.

Gli orfani minorenni, per ottenere la pensione ad essi spettante, devono presentare, per mezzo del loro legale rappresentante, regolare domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza pel tramite della cancelleria della corte di appello.

La domanda deve essere corredata dei documenti prescritti, a seconda dei casi, dagli articoli 54 e 56, sostituendo all'atto di nascita della vedova quello di morte della stessa ed esibendo la copia dell'atto notorio riguardante il solo stato di famiglia.

Alla domanda deve essere unita la copia del verbale del consiglio di famiglia per la tutela degli orfani minorenni.

Uguale domanda deve produrre detto rappresentante nell'interesse dei figli, dei quali posteriormente alla concessione della pensione la vedova abbia perduto la legale rappresentanza.

Art. 58.

Alla domanda della vedova di un ufficiale giudiziario, già pensionato, pel conseguimento della riversibilità della pensione devono essere uniti i seguenti documenti:

1° copia integrale, o estratto, dell'atto di nascita della vedova e degli orfani minorenni, qualora ve ne siano;

2° copia integrale, o estratto, dell'atto di matrimonio;

3° copia integrale, o estratto, dell'atto di morte dell'ufficiale giudiziario;

4° copia del decreto di conferimento della pensione concessa all'ufficiale giudiziario ed il certificato d'iscrizione (libretto);

5° copia dell'atto notorio di stato di famiglia e di convivenza dei coniugi, di cui al n. 4 dell'articolo 56.

Art. 59.

(Art. 11 e 17 legge 12 dicembre 1907, n. 754; articoli 12 e 13 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 54 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI);

Quando l'ufficiale giudiziario chieda la pensione privilegiata di cui all'art. 10 lettera *d*) del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, oltre ai documenti richiesti dall'art. 54, deve unire alla domanda il certificato di visita medica-collegiale rilasciato dall'ospedale militare.

La produzione di un certificato di un medico civile è ammessa quando, comprovata l'impossibilità di esibire il certificato di visita medica-collegiale, trattasi di domanda della vedova o degli orfani dell'ufficiale giudiziario, morto in attività di servizio, per la liquidazione della pensione privilegiata di cui alla lettera *d*) del suddetto articolo 10, e risulti provato che fu impossibile provvedere alla visita di cui sopra.

Così nell'uno come nell'altro caso il certificato dovrà dichiarare esplicitamente se le ferite o la morte dell'ufficiale giudiziario debbano attribuirsi ai fatti allegati dal richiedente, dalla vedova o dagli orfani, come avvenuti per causa diretta ed immediata delle funzioni di ufficiale giudiziario. Tale certificato deve essere munito del visto delle competenti autorità.

Ad esso saranno poi uniti gli altri documenti necessari a comprovare:

1° la sussistenza del fatto al quale s'attribuiscono le ferite, le lesioni traumatiche o la morte;

2° che il fatto medesimo riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare avvenuto a cagione delle funzioni d'ufficiale giudiziario.

Se le ferite, le lesioni traumatiche o la morte provennero da infortunio, in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di tale documento.

Su tutte queste circostanze il primo presidente della corte d'appello, eseguite le opportune indagini, redigerà dettagliato rapporto, da inviarsi insieme con gli altri documenti alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i successivi provvedimenti.

La Direzione generale suddetta potrà nel merito richiedere il parere della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 60.

Gli orfani, le orfane, nubili o vedove maggiorenni, si ritengono inabili quando siano affetti da infermità o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare la incapacità a un qualsiasi proficuo lavoro, e quando tali infermità preesistevano alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art 61.

Gli orfani e le orfane, nubili o vedove maggiorenni, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro, per ottenere l'assegno dovranno produrre i seguenti documenti, oltre quelli indicati dall'articolo 55 per gli orfani minorenni:

1° copia integrale, o estratto, dell'atto di matrimonio delle orfane vedove;

2° copia integrale, o estratto, dell'atto di morte del marito delle orfane vedove;

3° certificato di stato libero o vedovile delle orfane;

4° certificato di nulla tenenza rilasciato dal sindaco, vidimato dal pretore;

5° certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'inesistenza di redditi o l'ammontare di essi;

6° stato di famiglia, di cui al numero 4 dell'art. 56 nel quale devesi dichiarare se gli orfani maggiorenni, o vedove, erano a carico dell'ufficiale giudiziario alla data di cessazione del servizio;

7° certificato del medico municipale dal quale risulti se il richiedente sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, che dovranno essere specificati.

Art. 62.

Qualora, a giudizio dell'amministrazione, dal certificato medico non risulti in modo certo la inabilità denunciata, dovrà il richiedente sottoporsi alla visita collegiale presso un ospedale militare; da tale visita possono essere dispensate le persone che abbiano superata l'età di anni 60.

Art. 63.

Il medico o il collegio dei medici, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo 62, rilascerà un certificato in cui, dopo aver premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o non permanentemente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che dovranno indicarsi.

3° il tempo a cui risale l'infermità.

Art. 64.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del Codice civile, gli aventi diritto, per conseguire temporaneamente la riversibilità dell'assegno già conferito o che avrebbe potuto competere all'assente, debbono presentare i documenti di cui ai precedenti articoli 54, 56 o 57.

In luogo dell'atto di morte deve esser prodotta copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 65.

(Art. 56, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Gli atti di nascita o di morte, prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile ai termini dell'articolo 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, a norma dell'articolo 3 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, se rilasciati dai municipi, e dal presidente stesso o dalla curia vescovile, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri d'anagrafe.

Art. 66.

(Art. 58 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti è eseguita gratuitamente ai sensi del n. 39 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, debbono essere legalizzati giusta il n. 38 della suddetta tabella.

Art. 67.

(Art. 60, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, cui compete la liquidazione degli assegni, accerta che sia completa la documentazione delle domande pervenutele e, ove occorra, chiede d'ufficio i documenti mancanti e tutti gli schiarimenti che ritiene necessari.

TITOLO VIII.

Liquidazione degli assegni e notificazione del relativo provvedimento.

Art. 68.

Il terzo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è sostituito dal seguente:

La pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1500, nè superare la media dei proventi effettivamente percepiti dall'ufficiale giudiziario nell'ultimo triennio di servizio, fino alla concorrenza di L. 20,000.

Art. 69.

Le indennità e le pensioni saranno liquidate dall'amministrazione della Cassa di previdenza e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alla proposta della amministrazione, anche se si tratti di assegno da ripartirsi con il Ministero della giustizia e degli affari di culto ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

Saranno, invece, sottoposti alla deliberazione del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni di privilegio, le proposte di indennità o di pensione da ripartire con altri enti o da ripartire tra vari Istituti di previdenza, quelle negative, quelle relative ad orfani maggiorenni inabili, e quelle che importino risoluzioni di questioni controverse.

Art. 70.

(Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 431; art. 61 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

La deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ai termini dell'art. 26 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, conferisce la indennità o la pensione, deve esprimere le ragioni e indicare la decorrenza della pensione, e, nei casi di integrazione della pensione a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto, deve determinare le quote di assegno dovute dal Ministero predetto o dagli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

In esecuzione della deliberazione anzidetta la Direzione generale stessa emette apposito decreto per il conferimento delle indennità o della pensione. La copia di tale provvedimento viene notificata all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla pretura competente, il quale darà comunicazione dell'eseguita notificazione alla Cassa di previdenza per mezzo dell'ufficio di cancelleria.

Art. 71.

Quando il Consiglio di amministrazione non accolga, in tutto o in parte, la domanda d'assegno, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato per mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla pretura competente a norma dell'art. 70.

Art. 72.

Qualora la pensione o la indennità conferita vada ripartita fra la Cassa di previdenza e il Ministero della giustizia e degli affari di culto, ne viene data comunicazione al Ministero stesso mediante elenco da trasmettersi alla fine di ogni semestre.

Art. 73.

L'indennità o la pensione è assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni nei seguenti casi:

1° quando vi sia prole minorenne di altro letto;

2° quando un'orfana minorenne abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni, o viva separatamente da qualcuno di essi.

In ogni caso quando vi sia un orfano solo, l'indennità o la pensione viene assegnata per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano.

Art. 74.

(Art. 66, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI; art. 2, R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 113).

Quando all'atto della chiusura del conto individuale al 31 dicembre 1923 o della liquidazione dell'indennità o della pensione risulti che qualche ufficiale giudiziario già iscritto alla Cassa, eccezione fatta per il periodo anteriore al 1° luglio 1912, non fu gravato del contributo personale per una parte del servizio prestato o lo fu incompletamente, si provvede al relativo ricupero mediante elenco suppletivo da redigersi nelle forme dell'art. 23, o mediante ritenuta sulle prime rate della pensione, ovvero sull'importo della indennità conferita.

Per il rimborso del contributo personale pagato in più, si provvede mediante mandato, da emettersi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza a favore dell'avente diritto; il rimborso del contributo di Stato si esegue dopo la fine di ogni anno in base al conguaglio fatto dalla Direzione generale stessa.

L'art. 2 del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 113, è abrogato.

Art. 75.

(Art. 65, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità conferite sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Viene data pure comunicazione dell'avvenuto conferimento al primo presidente della corte di appello del distretto, in cui è compresa l'autorità giudiziaria presso la quale l'ufficiale giudiziario cessò di prestare servizio, per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'art 18 del presente decreto e nel quale deve essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IX.

Pagamento dell'indennità, della pensione e dell'acconto.

Art. 76.

(Art. 68 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Al pagamento della indennità e della pensione si provvede con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili ed ai militari dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza stabilisce i modelli dei registri da tenere tanto presso di sè quanto presso le delegazioni del tesoro e le sezioni di R. tesoreria, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni tra l'amministrazione centrale e gli uffici provinciali.

Art. 77.

(Art. 67, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Il pagamento delle pensioni è eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di cinque centesimi, che, dalla liquidazione, risultino dovute per ogni rata, sono trascurate.

Art. 78

Gli acconti mensili previsti dall'art. 25 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 sono concessi, a richiesta degli aventi diritto, quando dai documenti prodotti a corredo della domanda di pensione risulti comprovato che l'ufficiale giudiziario abbia prestato il minimo degli anni di servizio utile per conseguire la pensione.

Gli acconti stessi sono in ogni caso liquidati in base agli anni di servizio utile agli effetti della misura della pensione, sui quali non cada contestazione.

Art. 79.

La riscossione della ritenuta ai sensi dell'art. 3, lett. *c*), del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, viene eseguita all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni medesime.

A tale scopo la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede affinchè sui certificati d'iscrizione di dette pensioni e sui corrispondenti fogli di ruolo venga iscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato della ritenuta anzidetta.

TITOLO X.

Ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti.

Art. 80.

(Art. 19, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 23, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI; art. 63, decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI; art. 2 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116; art. 27, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561).

Il ricorso contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità o contro le deliberazioni negative deve essere presentato, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria delle sezioni unite della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la notificazione della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla R. avvocatura generale erariale, come le altre amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e nei termini della legge 26 maggio 1887, n 4504.

Nei casi di conferimento dell'indennità, qualora l'interessato quietanzi il mandato di pagamento dell'indennità stessa, rinunzia a qualsiasi ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti anche per quanto riguarda il diritto al conseguimento della pensione.

TITOLO XI.

Censimento, bilancio tecnico e statistiche.

Art. 81.

(Art. 24, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 71 decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, libro III. parte VI).

La compilazione dei bilanci tecnici della Cassa di previdenza per la pensione agli ufficiali giudiziari di cui all'articolo 38 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, viene eseguita in base a censimenti:

1° degli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa in attività di servizio;

2° degli ufficiali giudiziari pensionati dalla Cassa di previdenza.

Per gli ufficiali giudiziari in attività di servizio sono raccolte le notizie relative all'età, allo stato civile e alla serie dei servizi prestati, nonchè quelle riguardanti le loro famiglie.

Per gli ufficiali giudiziari già pensionati si raccolgono notizie riguardanti l'età, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 82.

Nel casellario a schede individuali degli iscritti alla Cassa di previdenza sono introdotte ogni anno le variazioni relative al movimento annuale degli ufficiali giudiziari iscritti e dei pensionati, riguardanti:

1° per gli ufficiali giudiziari in attività di servizio:

a) gli ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo una interruzione di servizio;

c) le eliminazioni per qualunque causa avvengano.

2° per i pensionati:

a) le eliminazioni per qualunque causa;

b) i conferimenti di pensioni dirette ed indirette.

Le notizie relative al movimento annuale degli ufficiali giudiziari in attività di servizio sono comunicate dalle cancellerie delle corti di appello all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 83.

(Art. 72 decreto Luogoten. 7 gennaio 1917, n. 295, libro III, parte VI).

Nei bilanci tecnici si tengono ripartite:

1° la riserva matematica per gli ufficiali giudiziari in attività di servizio, per i pensionati e per le rispettive famiglie;

2° la riserva di garanzia sino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° il fondo degli utili da costituirsi a vantaggio degli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 84.

Le notizie statistiche di cui ai precedenti articoli 81 e 82, oltre che alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, servono alla preparazione degli elementi necessari per la formazione delle tavole di eliminazione e di sopravvivenza degli ufficiali giudiziari in attività di servizio od in pensione ed allo studio delle eventuali riforme delle leggi sulla Cassa di previdenza.

Art. 85.

I risultati dei bilanci tecnici e le statistiche relative agli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza e ai pensionati vengono pubblicati nella relazione annuale.

Art. 86.

Non appena le risultanze del bilancio tecnico ne dimostreranno la possibilità, sarà provveduto con apposito R. decreto alla diminuzione oppure alla eliminazione della riduzione del 40 % di cui all'art. 44 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

TITOLO XII.

Disposizioni transitorie.

Art. 87.

All'art. 42 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è aggiunto il seguente comma:

Se le pensioni normali raddoppiate ai termini del presente articolo non raggiungano, insieme agli interessi sui capitali riservati, l'ammontare di L. 2000 esse saranno elevate a detta somma comprensiva degli interessi stessi.

Ai capitali riservati liquidati ai sensi dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e restano perciò invariati.

Le pensioni privilegiate, invece, verranno aumentate di L. 2500 annue.

Art. 88.

Il secondo comma dell'art. 49 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, è sostituito dal seguente:

Qualora essi abbiano diritto alla indennità a carico della Cassa di previdenza, questa verrà convertita in assegno vitalizio da calcolarsi in base alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561. Se l'assegno in tal modo calcolato raggiunga o superi le L. 6000, nessuna quota sarà addebitata allo Stato; nel caso che l'assegno stesso non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non sarà superiore alle L. 4000, ma la Cassa di previdenza non sarà tenuta che al pagamento della quota corrispondente all'indennità calcolata come sopra.

Art. 89.

Gli ufficiali giudiziari, cessati dal servizio nell'anno 1923, le loro vedove ed orfani hanno la facoltà di optare, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, pel trattamento di quiescenza stabilito dal R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, rimanendo annullato il capitale riservato ovvero l'indennità già liquidata ai sensi del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VI.

Qualora sia stato conferito il capitale riservato ovvero l'indennità ai sensi del suddetto testo unico, e per le norme di cui al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, abbiano diritto all'indennità, sarà liquidato l'assegno corrispondente all'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità, liquidata ai termini del suddetto R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e l'intero capitale riservato, ovvero l'intera indennità già corrisposta.

Qualora, invece, spetti la pensione, sarà liquidato l'assegno vitalizio corrispondente all'eventuale differenza tra il valore capitale della pensione liquidata ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, calcolato con l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto-legge stesso, e l'intero capitale riservato ovvero l'intera indennità già corrisposta.

Art. 90.

Le disposizioni transitorie contenute negli articoli 47 e 48 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, sono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO N. 1 AL R. DECRETO 25 GIUGNO 1926, N. 1149.

Norme per la determinazione del premio di riscatto di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto.

Il premio da versarsi per ottenere il riscatto dei servizi di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto, si determina con le seguenti norme:

Si calcolano in primo luogo:

a) l'età dell'ufficiale giudiziario al 1° gennaio 1924, con la norma contenuta nell'art. 14, ultimo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

b) la durata complessiva del servizio riconosciuto ai termini dell'art. 35 e da riscattare ai termini dell'art. 36 del presente decreto, calcolato in anni interi secondo le norme di cui al secondo comma del predetto art. 36.

Si ricava dalla tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, il coefficiente di liquidazione della pensione virtuale relativo all'età suindicata e alla suddetta durata di servizio.

Dal coefficiente così ricavato si sottrae quello desunto dal pari dalla tabella *A*, relativo alla pensione virtuale corrispondente all'età sopraindicata e agli anni di servizio riconosciuto a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto ai sensi dell'art. 35.

La differenza così ottenuta si moltiplica per il coefficiente della tabella *B*, allegata al R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, relativo all'età dell'ufficiale giudiziario, determinata come alla lettera *a*), e la somma da pagare dall'ufficiale giudiziario si ottiene moltiplicando il prodotto precedente per il coefficiente 0.8.

La somma da pagare dal Ministero della giustizia e degli affari di culto ai sensi dell'art. 35 si ottiene, invece, moltiplicando il coefficiente relativo alla pensione virtuale, corrispondente all'età di cui alla lettera *a*) e agli anni di servizio riconosciuti, per il suindicato coefficiente della tabella *B* e per il coefficiente 0,8, e aggiungendo a questo ultimo prodotto gl'interessi composti di cui all'art. 35 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO N. 2 AL R. DECRETO 25 GIUGNO 1926, N. 1149.

Tabella C.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di premio di riscatto, per non oltre cinque anni, sugli stipendi degli ufficiali giudiziari che si siano avvalsi della facoltà di versare il premio stesso in non più di 5 anni ai termini dell'art. 38 del presente decreto.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4.25 %).

Norme per l'applicazione della tabella C.

1. Per determinare la somma da pagarsi mensilmente all'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della facoltà di versare il premio di riscatto in non più di 5 anni, si stabilisce prima l'età dell'ufficiale giudiziario alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'art. 14, ultimo comma, del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561. Si esegue poi il prodotto del premio di riscatto determinato secondo le norme dell'allegato n. 1 al presente decreto per il coefficiente risultante dalla tabella *C*, relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi.

2. In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo all'età alla data di cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno computandosi i mesi di 30 giorni.

3. Per gli ufficiali giudiziari collocati a riposo con liquidazione di pensione, i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'ufficiale giudiziario all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nell'art. 14, ultimo comma del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Età dell'ufficiale giudiziario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI					Età dell'ufficiale giudiziario
	1	2	3	4	5	
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	21
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	22
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	23
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	24
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	25
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	26
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	27
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	28
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	29
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	30
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	31
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	32
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	33
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	34
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	35
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	36
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	37
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	38
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	39
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	40
41	0.0856	0.0438	0.0300	0.0230	0.0189	41
42	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	42
43	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	43
44	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	44
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	45

Età dell'ufficiale giudiziario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI					Età dell'ufficiale giudiziario
	1	2	3	4	5	
46	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0190	46
47	0.0857	0.0440	0.0301	0.0231	0.0190	47
48	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0190	48
49	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	49
50	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	50
51	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0191	51
52	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0192	52
53	0.0858	0.0441	0.0303	0.0233	0.0192	53
54	0.0859	0.0442	0.0303	0.0234	0.0193	54
55	0.0859	0.0442	0.0304	0.0234	0.0193	55
56	0.0860	0.0443	0.0304	0.0235	0.0194	56
57	0.0860	0.0443	0.0305	0.0236	0.0195	57
58	0.0861	0.0444	0.0306	0.0237	0.0195	58
59	0.0862	0.0445	0.0306	0.0237	0.0196	59
60	0.0863	0.0446	0.0307	0.0238	0.0197	60
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	70
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	72
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1462.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 1114.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Scuola agraria Basile Caramia », in Locorotondo.

N. 1114. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la pia opera « Scuola agraria Basile Caramia » con sede nel comune di Locorotondo, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1463.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1115.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Tursi.

N. 1115. R. decreto 16 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Tursi viene trasformato a favore dell'infanzia abbandonata ed in mancanza a favore degli alunni poveri del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1464.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 1150.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico G. B. della Porta, in Napoli.

N. 1150. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico G. B. della Porta, in Napoli, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1926.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 luglio 1926, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, col quale si è data esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Ducato di Carinzia.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 luglio 1926, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, col quale si è data esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi e al Protocollo finale.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 luglio 1926, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, col quale si è data esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone di frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito.

Bollettino N 150

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	75 99	**Romania**	13 50
Londra	140 697	**Pesos oro (argentino)**	25 55
Svizzera	561 12	Pesos carta (argent.)	11 67
Olanda	11 55	**New-York**	28 997
Spagna	459 50	Dollaro canadese	28 82
Belgio	69 64	**Belgrado**	51 —
Berlino	6 75	Budapest	0 0413
Vienna (Shilling)	4 15	**Russia**	156 15
Albania	561 —	**Norvegia**	6 20
Praga	84 25	**Oro**	559 51

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	67 40
	3.50 % » (1902)	61 —
	3.00 % lordo	42 325
	5.00 % netto	91 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 325

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1925, registro n. 6, Ministero economia nazionale, foglio 280, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Bari;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Bari.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato generale penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° fotografia autenticata;

6° diploma di laurea in lingua francese conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese, o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

7° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Bari;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso: la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 8, 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale della Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissata a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1925, registro n. 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 280, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Bari;

Decreta:

E' aperto, il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di storia e geografia nel Regio istituto commerciale di Bari;

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Bari;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso: la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale della Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissata a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di lingua italiana nel Regio istituto commerciale di Brescia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 88, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Brescia;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua italiana, nel Regio istituto commerciale di Brescia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Brescia;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso: la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale della Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissata a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.